

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/967 dell'8 giugno 2017

che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno

Articolo 1

In deroga all'articolo 41, lettera b), e all'articolo 45 del regolamento (UE) 2015/2446, le preparazioni o conserve di tonno del **codice NC 1604 14** prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di Capo Verde a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 2

1. La deroga si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 10 giugno 2017 e il

- a) 10 giugno 2018 oppure,
- b) se l'accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014 («APE»), entra in vigore entro il 10 giugno 2018, il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo.

2. La deroga si applica ai prodotti nei limiti del quantitativo annuo di cui all'allegato.

3. L'applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.

Articolo 4

La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

- 1) le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1;
- 2) nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Deroga — Regolamento di esecuzione (UE) 2017/967»;
- 3) ogni trimestre le autorità competenti di Capo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, in applicazione del presente regolamento e i numeri di serie di detti certificati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (10-6-2017)

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Periodi	Quantitativo annuo (peso netto in t)
09.1602	ex 1604 14 31 1604 14 36	10	Preparazioni o conserve di filetti di tonno (<i>Thunnus albacares</i>)	Dal 10.6.2017 fino alla data stabilita conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)	5 000